

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 4 e 849-A-bis)

## Relazione di minoranza delle Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(RELATORI MARIANI, FILETTI, CAPUA, PECORINO, NENCIONI)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope  
e misure di prevenzione e cura (n. 4)

d'iniziativa del senatore TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

---

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (n. 849)

presentato dal Ministro della Sanità  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro dell'Interno  
col Ministro delle Finanze  
e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1973

---

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame è stato il risultato dell'attività delle Commissioni riunite Giustizia e Sanità, che hanno notevolmente approfondito il problema della droga nelle sue implicazioni sociali, sanitarie, terapeutiche e punitive.

Non possiamo non dare atto che è stato tecnicamente e normativamente migliorato l'originario disegno di legge governativo, non trascurandosi le interessanti proposte contenute in quello presentato anni prima dal senatore Torelli.

Il motivo della relazione di minoranza trae la sua origine dalle notevoli perplessità che talune risoluzioni hanno lasciato nel nostro animo e cioè quelle che afferiscono alla dispersione tra troppi organi non soltanto della fase informativa e statistica e conseguentemente dell'apprestamento degli strumenti per la prevenzione, ma anche di quella esecutiva vuoi nel campo dei controlli sulla fabbricazione e sul commercio, vuoi in quello repressivo che in quello terapeutico; così come ci trova nettamente contrari la scelta della depenalizzazione di chi sia trovato in possesso di « modiche » quantità di stupefacenti, delle quali faccia uso personale per fini non terapeutici.

#### *La situazione in Europa.*

Sarà però necessario premettere all'esame del disegno di legge alcune considerazioni di carattere generale tanto in relazione alle Convenzioni internazionali quanto alla legislazione comparata.

La diffusione dell'uso non terapeutico degli stupefacenti si è aggravata in Europa negli ultimi 10 anni e naturalmente ogni Nazione ha studiato il fenomeno cercando di porvi riparo.

I quesiti che gli studiosi di diritto, di sociologia e di medicina si sono posti sono i seguenti:

1) il drogato deve essere considerato un malato, cui si deve soltanto apprestare una cura, o invece un deviato che viola elemen-

tari doveri di comportamento, per il che deve subire una sanzione punitiva?

2) In considerazione dell'alto costo delle droghe pesanti (eroina, cocaina ecc.) si deve ritenere che chi gradualmente, dopo l'uso della marijuana, dell'hascis ecc., giunge al consumo delle droghe maggiori, costituisca un necessitato veicolo di smercio di queste?

3) È indispensabile colpire i consumatori per arrestare il dilagare del fenomeno, o basta accentuare l'indagine per la individuazione dei grossi spacciatori? O meglio è possibile fermare la divulgazione dell'uso della droga, senza punire chi ne fa uso non terapeutico?

4) Deve farsi una distinzione specie, ai fini della punibilità o della gravità della pena, tra droghe leggere e droghe pesanti?

5) Quali apprestamenti debbono essere posti in essere per evitare che i giovani siano vittime della suggestione dell'uso iniziale della droga, che è più frequente nelle comunità (scuole, caserme e carceri)?

6) Si è fatto abbastanza nel campo sociale per propagandare gli effetti tragicamente deleteri della droga?

Tutti questi temi sono stati studiati in numerosi convegni delle nazioni europee e, recentemente, anche in Italia.

1) In Francia fra le cause della dilatazione dell'uso della droga sono state individuate le seguenti:

a) l'angoscia e l'insicurezza della vita moderna;

b) le nuove forme di crisi dell'adolescenza;

c) la moda;

d) l'attrazione di ciò che è proibito;

e) l'ignoranza della pericolosità dell'uso della droga;

f) le difficoltà familiari;

g) i viaggi all'estero;

h) la suggestione dell'offerta della droga da parte di amici e consumatori.

Allo scopo di assumere precisi dati statistici ed informazioni, è stato creato un ufficio

interministeriale che coordina l'attività informativa, nonché quella di prevenzione e di repressione, è stato altresì elaborato un « Centro dell'informazione della droga » soprattutto per indirizzare i genitori al controllo dei figli anche giovanissimi.

L'ultima legge è quella n. 1320 del 31 dicembre 1970 con la quale si sono inasprite le pene dei trafficanti e si è data facoltà al Magistrato di sospendere l'azione penale quando il soggetto venga sottoposto a cura subordinando la prosecuzione del giudizio o l'archiviazione all'esito della cura stessa. È anche prevista la possibilità di conservare l'anonimato per chi volontariamente si sottoponga alla disintossicazione presso i centri di cura.

Le agevolazioni di cui sopra sono consentite soltanto per chi non risulti recidivo, chè altrimenti la sanzione penale non potrà in tutti i casi essere evitata, qualunque sia la quantità e la qualità della droga di cui egli sia trovato in possesso (articolo 628 legge sanitaria nel testo modificato dalla legge 1320 del 1970).

Ma anche chi viene condannato ad una pena detentiva può essere obbligato alla cura disintossicante o con ricovero in ospedale oppure ambulatorialmente; in ogni caso chi non si sottopone a cura o la interrompe viene punito, anche se non recidivo, con la sanzione del carcere.

II) Anche in *Inghilterra* è punita tutta la gamma della coltivazione, fabbricazione, detenzione e commercio di stupefacenti come risulta dall'allegato 4 e dal capitolo 38 della legge 27 maggio 1971.

La sanzione è costituita alternativamente o anche congiuntamente (ma sempre a discrezionalità del giudice) da una pena detentiva o pecuniaria.

Non è prevista la depenalizzazione. Con la precedente « legge sulle droghe pericolose » emanata il 22 febbraio 1968 si davano prescrizioni per i Consultori sanitari nazionali e per i medici, circa la somministrazione degli stupefacenti anche ai sofferenti, disponendo l'obbligatorietà di essi medici di inoltrare una denuncia al Ministero dell'interno

ove si avvedessero che uno dei loro pazienti si rivelava un tossicomane.

III) In *Austria* è stata emanata la legge federale n. 271 del 24 giugno 1971 che ha modificato quella 18 settembre 1929. L'articolo 9-A di detta legge dice testualmente:

« Se una persona è denunciata esclusivamente per acquisto o detenzione di droga, il Procuratore di Stato deve non promuovere l'azione penale accantonando la denuncia nel caso che la quantità di droga non superi il quantitativo necessario al prevenuto per l'uso per una settimana e se inoltre l'ufficio dell'Amministrazione regionale riscontra, dopo indagini, che il denunciato si sia sottoposto a cure e controlli medici.

Il prevenuto deve essere informato della procedura di accantonamento della denuncia e questa informazione interrompe la prescrizione dell'infrazione.

« Il procedimento penale deve essere ripreso qualora l'Amministrazione regionale entro un anno dalla notizia data all'imputato, verifichi che il denunciato non si è costantemente sottoposto alle prescritte cure mediche o ai controlli sanitari.

Inoltre il procedimento verrà ripreso se il denunciato nel giro di un anno viene denunciato una nuova volta per un altro reato della medesima specie ».

Il paragrafo 9-B stabilisce, tra l'altro, che se l'Amministrazione regionale accerta che il denunciato non abbisogna di cure o di controllo, deve informare il Procuratore dello Stato; il quale evidentemente valuterà se rinviare a giudizio il prevenuto quale responsabile della violazione della norma prevista dal paragrafo 9 n. 2 (detenzione di stupefacenti) che infligge; nel capoverso, tanto la sanzione del carcere che quella facoltativa della pena pecuniaria, congiuntamente.

IV) La *Germania* consente la depenalizzazione per chi detiene stupefacenti in piccola quantità e per uso personale (legge 10 gennaio 1972 - paragrafo n. 1 - 3 in relazione al n. 5).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V) La *Norvegia* punisce comunque con una pena detentiva o pecuniaria, o con entrambe (legge 26 giugno 1964 paragrafo 22 e 43) la detenzione di droga, senza far riferimento alla quantità.

VI) La *Danimarca* ha una legislazione pressochè identica a quella della *Norvegia* (legge 24 maggio 1955, n. 169) con aggravamenti di pene per i trafficanti (legge 18 giugno 1969, n. 276).

VII) In *Svezia* uguale è il trattamento che si riserva ai tossicomani e ai fabbricanti commercianti e consumatori di droga (legge 14 dicembre 1962, n. 704, modificata con legge 8 marzo 1968, n. 64).

VIII) In *Olanda* con la legge 12 maggio 1928 modificata, da ultimo, con legge 5 maggio 1966, si fa distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere e per queste ultime si è riservata al Ministro per la sanità la discrezionalità di non punire chi le detenga, mentre ovviamente, sono punibili i trafficanti che si sottraggono ai controlli stabiliti dalla legge.

IX) Nel *Belgio* le leggi 11 marzo 1958 e 14 aprile 1965 puniscono anche i semplici detentori di stupefacenti con il carcere e la multa, in caso di recidiva. Era stato presentato al Parlamento una proposta di legge in data 1° marzo 1971 (ma non sappiamo se sia stata discussa ed approvata) che aggravava notevolmente le pene non soltanto per i trafficanti ma anche per chi si sia associato od abbia procurato stupefacenti ad un minore di 16 anni (sino a 15 anni di reclusione) o di 12 anni (sino a 20 anni di reclusione). Così è prevista la condanna al carcere per chi faccia uso « in gruppo » delle sostanze stupefacenti.

#### La depenalizzazione.

a) La presunzione corrente che nelle sudette nazioni il problema dell'uso personale della droga sia considerato con una certa larghezza, non deriva da una legislazione scarsamente punitiva o addirittura dalla depenalizzazione; ma dal fatto che per molti di detti

Paesi non esiste l'obbligo del promuovimento della azione penale, essendo riservata alla facoltà del Magistrato e financo della Polizia giudiziaria la denuncia del reato o l'inizio di un procedimento penale.

Di talchè vi sarebbe da osservare che anche questa nostra cosiddetta piccola apertura a favore dei possessori di droga, che ne facciano uso non terapeutico, proposta nel presente disegno di legge, diventa una grande agevolazione, (così come il nostro cosiddetto piccolo divorzio si è rivelato notevolmente concessivo, specie per il periodo transitorio, nel quale le separazioni consensuali, accettate dal coniuge non colpevole quando non avevano alcun altro effetto giuridico, hanno potuto consentire lo scioglimento automatico del matrimonio, pur che fosse trascorso un certo numero di anni).

b) Il problema della punibilità dei tossicomani non è di breve momento; infatti, come osserva il SIMI de BURGIS nel suo libro « Gli stupefacenti e le legislazioni europee » (Città Nuova-Editrice - Roma - 1973, pag. 237), esistono « due atteggiamenti fondamentali che possono in sintesi essere così enunciati: uno che vede nell'uso della droga un pericolo sociale, danneggiandosi per esso non solo l'individuo in sè, ma anche l'ambiente in cui vive, con modifiche nel comportamento e con grave pericolo di diffusione; l'altro che giudica preminente il diritto del singolo di disporre di sè. A tali opposte concezioni di fondo si sovrappongono e si incrociano altre problematiche; si ritiene da alcuni che, per combattere il flagello, bisogna colpire contemporaneamente le sue due cause fondamentali: l'offerta e la domanda; oppure non si ritiene valida la sanzione penale per comprimere o sopprimere un fenomeno oramai diffuso e quindi irreversibile; ancora vi è chi ritiene errata la comparazione tra tossicomane e delinquente, in quanto il drogato è un individuo malato, che ha bisogno di cura e di assistenza; da altri infine si reputa che la rinuncia alla sanzione indurrebbe la società, ed in particolare gli individui a considerare non riprovevole il

fatto di drogarsi e quindi si avrebbe un espandersi del fenomeno ».

c) Gli studiosi comunque osservano, in proposito, che per ogni nazione la scelta deve tenere conto dei valori sociali, culturali e storici, nonché economici, propri delle singole comunità, e non potrà ovviamente omettersi ogni punizione laddove esiste già una tendenza a disobbedire alle leggi e laddove la depenalizzazione dei piccoli consumatori di droga potrebbe incentivare notevolmente il numero di essi, che potrebbero in ogni caso divenire veicoli di espansione del minuto commercio, di cui i trafficanti si servono per lo smercio degli stupefacenti.

È per questa ragione che il nostro Gruppo è contrario alla approvazione della norma (art. 79) che esclude la punibilità del detentore di « modiche quantità » di droga che ne faccia uso personale non terapeutico. Sarebbe infatti difficile dimostrare che il detentore di piccole quantità di droga leggera non ne sia stato qualche tempo prima anche consumatore.

Nè ci sembra sufficiente remora a tale liberalizzazione l'imporre una indagine, su di lui e sulle sostanze usate, da compiersi dal Pretore del luogo (art. 97), anche perchè al detto Magistrato viene imposto di far eseguire una perizia tossicologica sulla droga e psicologica sul soggetto, quando la troppo grande diffusione del fenomeno impedirebbe l'attuazione pratica di tali incumbenti procedurali, che dovrebbero precedere, in un breve lasso di tempo, la decisione di trasmettere o meno la pratica al Procuratore della Repubblica per l'eventuale azione penale. Ci sembrerebbe più pratico, per stroncare la diffusione della droga mediante il veicolo di numerosi detentori di piccole quantità, limitare l'incriminazione ad un reato contravvenzionale, punendolo soltanto con l'ammenda, ma prevedendo anche l'arresto sino a 6 mesi per i recidivi.

Ed in tal senso ci accingiamo a presentare un emendamento. Con ciò si eviterebbe la complicata procedura di cui all'articolo 97, disponendosi soltanto l'obbligatorietà di una

visita di controllo presso i centri sociali che ogni Regione dovrà apprestare entro due mesi.

#### *Esame del disegno di legge*

Ma a questo punto dobbiamo dare uno sguardo d'assieme alla legge così come congegnata nei vari strumenti volti al controllo della coltivazione, produzione, fabbricazione, commercio ed esportazione e importazione delle sostanze stupefacenti.

Nessuna obiezione vi è da muovere al titolo I della legge che ci sembra armonico. Il Ministero dell'interno, in Commissione, aveva preannunciato un emendamento all'art. 3 (che riteniamo verrà riproposto in aula) per unificare nella Guardia di finanza il centro di raccolta delle segnalazioni, delle denunce, delle autorizzazioni, delle statistiche e di quanto altro interessi il controllo e la repressione del traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Occorrerà vedere come sarà formulato tale emendamento per valutarne l'opportunità, che riteniamo comunque ammissibile.

Siamo invece contrari alla creazione di un organismo autonomo di coordinamento dei rappresentanti delle Regioni (art. 10), sia pure ai fini soltanto della attuazione dei Centri di cura e dello scambio di informazioni. Infatti è lo Stato (e nella specie il Ministero della sanità) che deve coordinare e rendere il più possibile attive le iniziative delle Regioni, e nulla vieta che — come è logico — il detto Ministero faccia riunioni periodiche o saltuarie degli assessori regionali alla sanità, così come avviene normalmente per gli altri Dicasteri, allorchando il Ministero dell'interno riunisce i prefetti, quello della difesa i comandanti delle grandi unità, quello delle Finanze gli intendenti provinciali eccetera.

Ci sembra assurdo istituzionalizzare un organo di collegamento delle Regioni, poichè soltanto allo Stato spetta tale compito e se può difficilmente non consentirsi (come già sta purtroppo avvenendo) che si indicano riunioni tra gli enti locali con l'intento di pren-

dere collettivamente posizione contro lo Stato (rappresentato dal Parlamento e dal Governo) come se fosse un'antagonista, peggio sarebbe ammetterne la istituzionalizzazione, che segnerebbe la fine della unitarietà della nazione e che riteniamo costituisca iniziativa nettamente in contrasto con gli articoli 5, 114 e 124 della Costituzione.

Così per il titolo II, che disciplina il rilascio, la revoca e l'annullamento delle autorizzazioni per la coltivazione, produzione, fabbricazione, commercio, importazione, esportazione e la detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, non abbiamo nulla da osservare, salvo qualche modesto correttivo da apportare a taluno degli articoli.

Il titolo III riguarda il controllo delle coltivazioni, produzioni e commercio all'ingrosso delle stesse sostanze e non abbiamo obiezioni da fare. Si tratta di un perfezionamento delle norme già *in nuce* contenute nella legge del 1954.

Il titolo IV regola le modalità per il controllo della vendita, dell'acquisto e della somministrazione delle stesse sostanze e prevede le sanzioni per i contravventori alle norme di comportamento per la tenuta dei registri, dei bollettari, dei buoni acquisto, per le confezioni, per le modalità di consegna e con riguardo alle attività degli istituti di ricerca scientifica, degli ospedali, dei medici, dei veterinari, dei farmacisti, delle navi, nonché dei cantieri e delle aziende che siano autorizzati all'uso di stupefacenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Il titolo V riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito nello Stato delle sostanze stupefacenti e psicotrope e le relative autorizzazioni con i rispettivi controlli.

Il titolo VI prescrive quali siano le documentazioni che gli operatori del settore debbono tenere e l'obbligo della loro custodia.

Il titolo VII prevede le norme relative alla trasmissione dei dati da parte delle imprese e alla tenuta dei registri da parte del farmacista.

Il titolo VIII è quello che prevede le ipotesi dei delitti di chi senza autorizzazione coltiva, fabbrica, importa, esporti, commer-

ci o detenga sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché le disposizioni processuali e di esecuzione delle sanzioni inflitte.

I responsabili della violazione delle norme che vietano la coltivazione, la fabbricazione, il trasporto, il commercio e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono puniti — se trattasi di droghe pesanti previste dalle tabelle I e III dell'articolo 12 — con la reclusione da 4 a 15 anni e con la multa da 3 a 100 milioni di lire (art. 70). Per le violazioni riguardanti le sostanze delle tabelle II e IV la pena è da 2 a 6 anni e la multa da 2 a 50 milioni di lire (art. 72).

Se trattasi delle stesse violazioni riferite però a « modiche » quantità delle sostanze di cui alle tabelle I e III la pena è minore (e cioè da 2 a 6 anni di reclusione e multa da lire 100.000 a 8 milioni); se si tratta di droghe classificate nelle tabelle II e IV la pena è della reclusione da 1 a 4 anni e la multa da lire 100.000 a 6 milioni (art. 73).

È prevista l'ipotesi della agevolazione dolosa dell'uso della droga (art. 73) mediante la concessione di un locale pubblico o di un circolo privato ove avvengano convegni di tossicomani; la pena relativa è quella della reclusione da 3 a 10 anni e della multa da 2 a 10 milioni di lire. La stessa pena si applica a chi mette a disposizione un qualsiasi locale o circolo per il convegno abituale di persone dedite alla droga.

Le pene sono aumentate nell'uno e nell'altro caso dalle metà ai due terzi se tra i partecipi vi è un minore.

Sono anche previste aggravanti specifiche (art. 74) e cioè quando la sostanza stupefacente o psicotropa è ceduta ad una persona di età minore per uso non terapeutico; se il fatto è commesso col concorso di 3 o più persone; se il fatto è commesso da persona travisata, oltre alle solite aggravanti previste dal codice penale.

All'articolo 75 si prevede la punizione della associazione per delinquere con una pena non inferiore a 15 anni di reclusione soltanto per il fatto che essa sia stata formata per commettere questi reati, indipendentemente dalle ulteriori sanzioni per il concorso nei singoli reati.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più persone o se fra di essi vi sono persone già dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 76 punisce coloro che svolgono attività di proselitismo o di induzione all'uso della droga sia pubblicamente che privatamente. La sanzione è costituita dalla pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 1 a 5 milioni di lire.

L'articolo 77 dispone che alle stesse pene soggiacciono il medico ed il veterinario che rilasciano indebitamente prescrizioni per l'acquisto delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vengono anche previste pene accessorie con l'interdizione ai pubblici uffici ed il divieto di espatrio per un periodo massimo di tre anni nonchè il ritiro della patente di guida per un eguale periodo di tempo (articolo 78).

L'articolo 79 è quello della depenalizzazione di cui già si è detto.

L'articolo 81 statuisce l'obbligo di testimoniare per chi sia stato dichiarato non punibile quale detentore di modica quantità di stupefacenti. Naturalmente ciò viene stabilito in deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale i quali non consentono che venga assunta la testimonianza di chi sia stato imputato dello stesso reato anche se prosciolto, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio con la formula di non avere commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste.

Noi non crediamo che tale obbligo per il depenalizzato possa avere le virtù di fare individuare i colpevoli del grande traffico di stupefacenti, perchè da un lato, il tossicomane non vorrà rinunciare alla possibilità di procurarsi per l'avvenire la droga e, in secondo luogo, avendo la consapevolezza del pericolo anche per la propria vita che può correre chi riveli, sempre che lo sappia, la fonte del traffico.

#### *Prevenzione e informativa*

Interessante è il titolo IX che prevede gli interventi informativi ed educativi da adottarsi nelle scuole e nelle caserme, che costi-

tuiscono le maggiori comunità dei giovani. È ovvio che le disposizioni circa le modalità di tale attività sono lasciate all'iniziativa degli organi già esistenti presso i Ministeri competenti, e a quella dei provveditori agli studi e dei comandi militari.

Il titolo X regola l'istituzione dei centri medici e di assistenza sociale, che, conformemente alle disposizioni della nostra Costituzione e alle raccomandazioni contenute nella Convenzione di New York del 1961 e nel protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972 vengono posti a carico e alle dipendenze delle Regioni, cui si fa obbligo di concretarne la istituzione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

Naturalmente vengono dettate anche norme di carattere regolamentare per non cadere nell'errore compiuto nel 1954, quando il legislatore delegò al Governo l'emanazione di un regolamento, ma questo non vide mai la luce.

È perciò prevista la istituzione di un Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze (art. 90), di centri medici e di assistenza sociale, e di enti ausiliari (articoli 91 e 93).

Col titolo XI vengono dettate norme per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi;

L'articolo 94 detta norme per la cura volontaria e la garanzia dell'anonimato e gli articoli successivi dispongono l'obbligo della segnalazione dei casi da parte dei sanitari ai Centri medici e di assistenza sociale preposti al controllo delle terapie e delle cure specialistiche ospedaliere od ambulatoriali in ogni Regione.

L'articolo 97 è quello che regola la dichiarazione di non punibilità, da parte del pretore, dei tossicomani detentori di modiche quantità di stupefacenti, con l'obbligo di preve indagini sulla tossicità della droga in relazione alla personalità fisio-psichica del soggetto. Qualora il pretore ritenga di non poter archiviare la pratica, deve trasmetterla alla Procura della Repubblica perchè si proceda penalmente.

In ogni caso per chi venga trovato intossicato è stabilita una procedura piuttosto complessa di intervento del tribunale che può ordinare l'affidamento ad uno dei cen-

tri di cui si è detto per la cura ambulatoriale oppure per l'internamento obbligatorio in ospedale; sono previste sezioni speciali del tribunale e della corte di appello nonché l'impugnazione dei decreti che obbligano alla cura.

È a questo punto che dobbiamo ripetere le nostre perplessità circa la depenalizzazione che importa la messa in moto di complicate procedure e di organismi che si sovrappongono alle procedure normali per la disintossicazione ed il reinserimento sociale. Il prevedere invece la sanzione della ammenda e soltanto per i recidivi anche l'arresto, ipotizzando il reato contravvenzionale per il detentore, eliminerebbe tutta la macchinosa e discutibile procedura prevista dagli articoli 97 e seguenti.

E qui ci soccorre l'articolo del professor Billy Eatherly (della Università statale del Mississippi negli USA) riportato a pagina 93 del mensile « Mercurio » del giugno 1975 (edito a Roma) il quale ponendo in evidenza il fallimento della liberalizzazione per i consumatori di droga (ad esempio in Inghilterra ove, nel 1968, si dovette ritornare precipitosamente alla punibilità) sostiene che anche questo fenomeno è soggetto alla regola della domanda e dell'offerta; non è perciò possibile depenalizzare il detentore anche di piccole quantità, perchè egli è quello che alimenta la domanda. E quanto agli spacciatori — i soli perseguiti negli USA — è stato accertato, sempre secondo il professor Eatherly, che essi troppo spesso sono

riusciti ad eludere la individuazione e la ricerca corrompendo la polizia e le autorità, date le enormi somme in giuoco; in ogni caso anche ogni consumatore diventa fatalmente spacciatore; ed egli ritiene insensato non creare o mantenere il deterrente di una punizione, anche se inizialmente lieve, per scoraggiare il consumo e perciò la domanda, essendo inutile e difficile impedire l'offerta.

#### *Norme transitorie.*

Riteniamo non giustificata la norma finale contenuta nell'articolo 106 che dispone l'entrata in vigore immediata delle norme depenalizzanti, quando ancora non esistono gli strumenti per il controllo e la cura dei tossicomani. Qualora venisse invece accolto il concetto di considerare soltanto contravventori, punibili con l'ammenda, i detentori di piccole quantità di droghe ovviamente la minore sanzione sostituirebbe quella prevista ora per il delitto e ciò ai sensi dell'articolo 2 del codice penale senza necessità di disposizioni particolari contenute in questa legge.

Quanto al nostro voto, ci riserviamo di determinarlo in relazione alle conclusioni cui perverrà la discussione del disegno di legge in esame.

MARIANI, FILETTI, CAPUA, PECORINO, NENCIONI,  
*relatori di minoranza*